

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 29 dicembre 2022, 743/2022/R/EEL
PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1° GENNAIO – 31 MARZO 2023 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli in vigore nel primo trimestre 2023:
- a) degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² del corrispettivo *PPE*.
- 1.2 Con il provvedimento in questione si è altresì provveduto:
- a) con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ad aggiornare:
 - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità¹ di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: corrispettivo *mercato capacità*) ricompreso nel corrispettivo *C_{DISP}* di cui all'articolo 34.6, lettera b) del TIV, da applicare ai clienti del servizio a tutele gradual;
 - ii. il valore del corrispettivo *C_{PSTG}* dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradual di cui all'articolo 38;
 - b) definire le modalità e le tempistiche per il reintegro, da parte degli esercenti la maggior tutela, dell'importo da recuperare ricevuto ai sensi della deliberazione 8 novembre 2022, 558/2022/R/eel (di seguito deliberazione 558/2022/R/eel).
- 1.3 Le modifiche di cui al precedente punto, lettera a) non sono oggetto del presente documento in quanto non relative alla quantificazione dell'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

2. Nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela

- 2.1 Dal combinato disposto delle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2023 hanno diritto a essere transitoriamente riforniti nel servizio di maggior tutela

¹ I valori del corrispettivo *mercato capacità* sono stati calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele gradual pari alla stima del profilo di Acquirente unico.

esclusivamente i clienti domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali loro destinato da concludersi entro il 10 gennaio 2024.

- 2.2 Di converso per le piccole imprese e le microimprese la legge concorrenza ha fissato rispettivamente, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2023, il termine di superamento del servizio di maggior tutela.
- 2.3 In attuazione delle richiamate disposizioni normative, con la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel è stato istituito il servizio a tutele graduali – svolto dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 dagli esercenti la maggior tutela (c.d. *assegnazione provvisoria*) – nell'ambito del quale sono state rifornite le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese connesse in bassa tensione titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, che non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero. Durante l'*assegnazione provvisoria* gli esercenti hanno continuato ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).
- 2.4 A partire dal 1° luglio 2021 il servizio a tutele graduali per le piccole imprese è invece stato erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.
- 2.5 Con la successiva deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il servizio a tutele graduali destinato alla microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, che non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero. La predetta decorrenza è stata poi differita al 1° aprile 2023, dalla deliberazione 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel, in seguito all'impossibilità allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto servizio nelle tempistiche originarie, dovuta all'attacco informatico subito dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), capogruppo di Acquirente Unico, che ha reso indisponibili i sistemi informatici di quest'ultimo. La medesima deliberazione ha, altresì, definito che, per il periodo interinale intercorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 le microimprese continuano ad essere transitoriamente servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio. Durante tale arco temporale, gli esercenti la maggior tutela continueranno quindi ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico anche in relazione a tale tipologia di clienti. A partire dall'1° aprile 2023 il servizio a tutele graduali per le microimprese sarà erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigioneranno più da Acquirente unico.

3. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

- 3.1 Il TIV, come aggiornato con deliberazione 491/2020/R/eel e successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:

- a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
- b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
- c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- d) la componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

3.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
- b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.

3.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:

- a) dell'elemento PPE^1 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- b) dell'elemento PPE^2 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

3.5 Gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE* viene ripartito tra gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.

4.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:

- a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
- b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento².

4.3 Rispetto alle novità del servizio di maggior tutela riformato, trovano invece conferma le modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.

4.4 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)³.

² Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

³ Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.7, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- 4.5 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.4, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.4, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.8 differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.9 differenziati per le fasce orarie F1 e F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.8 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.7, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.9 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.7, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.10 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.11 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al punto 4.10 sono rispettivamente pari a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi PED monorari.
- 4.13 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED monorari di cui ai precedenti punti 4.7, lettera c) e 4.12 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.6.

Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento

- 4.14 Come già ricordato al punto 3.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 4.15 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con comunicazione del 7 dicembre 2022 (prott. Autorità n.

65622 e 65623 del 9 dicembre 2022) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 dicembre 2022 e trasmesse all’Autorità con la comunicazione del 16 dicembre 2022 (prot. Autorità n. 68104 del 19 dicembre 2022) (di seguito: comunicazione del 16 dicembre 2022).

- 4.16 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall’Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell’Autorità.
- 4.17 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela è risultata pari a circa 20,2 TWh per l’anno 2023, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2022, pari a circa 27,7 TWh, e a circa 6,3 TWh con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023⁴.
- 4.18 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell’elemento *PE*, in occasione dell’aggiornamento per il primo trimestre 2023 si è proceduto, tra l’altro, a:
- a) rivedere al rialzo il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, pari a 0,0105 c€/kWh⁵;
 - b) incrementare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica, pari a 0,1816 c€/kWh⁶. Tale variazione è dovuta al marcato aumento del livello atteso dei prezzi di approvvigionamento dell’energia elettrica nei mercati a pronti per l’anno 2023 che unita all’incremento del livello dei tassi di interesse attesi, rispetto al passato, configura un potenziale aggravio delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti.
- 4.19 Ai fini della quantificazione dell’elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 4.18, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall’Acquirente unico e la stima, elaborata dall’Autorità, dell’andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 4.20 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo gennaio – marzo 2023), la stima del costo medio di acquisto dell’energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media

⁴ La previsione di una forte riduzione del fabbisogno di energia elettrica per i clienti serviti in maggior tutela, per il 2023, è riconducibile principalmente all’uscita dal predetto servizio, a decorrere dal 1° aprile 2023, delle microimprese, con contestuale attivazione del servizio a tutele graduali alle stesse destinato. Si veda al riguardo il Capitolo 2.

⁵ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

⁶ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 317 €/MWh, in riduzione rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel primo trimestre del 2023

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
32,54	33,33	32,11

- 4.21 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 4.22 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - f) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
 - g) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
 - h) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica;
 - i) il corrispettivo *mercato capacità*.
- 4.23 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che

per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento⁷; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 4.22, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.

4.24 I valori riportati nella tabella 2 - indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS - che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.22, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:

- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.22:
 - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 dicembre 2022;
 - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il primo trimestre 2023 e da quanto previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2023, dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 738/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 738/2022/R/eel);
 - iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,2333 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
 - iv. lettere d), ed e), sono fissati per tutti i trimestri dell'anno 2023 dalla deliberazione 738/2022/R/eel;
 - v. lettera f), è stato posto pari a zero a partire dal 1° luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
 - vi. lettera g), è stata stimata sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2023; in particolare il valore del corrispettivo è stato fissato pari a 0,0034 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
 - vii. lettera h), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 dicembre 2022;
 - viii. lettera i), è stato stimato come rapporto tra i valori orari dei corrispettivi di capacità definiti da Terna ponderati rispetto al profilo del fabbisogno orario dell'Acquirente unico e la stima del fabbisogno di Acquirente unico per il primo trimestre 2023; in particolare il valore del corrispettivo è stato posto pari a 0,8183 c€/kWh.

⁷ Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

- b) il contributo al funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all’anno 2022.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel primo trimestre del 2023

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
1,81	1,81	1,81

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 4.25 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 3.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell’applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.26 Gli errori non recuperati nell’anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁸.
- 4.27 Nell’aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento del primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito dell’elemento *PE* per tenere conto degli errori commessi. Eventuali differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l’approvvigionamento di energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell’adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall’aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al capitolo 3, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell’anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*¹ e *PPE*², relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell’energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l’ultimo anno di

⁸ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 5.

perequazione (ovvero anni fino al 2021) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2022).

- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- a) l'elemento *PPE¹* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) l'elemento *PPE²* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 La deliberazione 208/2022/R/eel, prevede inoltre che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese, richiamati al precedente punto 2.5, contribuiscano, a decorrere dal 1° aprile 2023, al ripianamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela generati fino al 31 dicembre 2022, mediante l'applicazione del corrispettivo *C_{PSTGM}*, di cui all'articolo 41.11 dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel..
- 5.4 Con la deliberazione 743/2022/R/eel, il corrispettivo *PPE* è stato fissato pari a 3,465 c€/kWh, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 53 del TIT.
- 5.5 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo *PPE* negli elementi *PPE¹* e *PPE²*.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2021 e antecedenti

- 5.6 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2021 ed antecedenti, la Cassa con la comunicazione del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63071 dell'1 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione del 30 novembre) ha fornito l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativamente a ciascuna impresa di distribuzione e a ciascun esercente la maggior tutela.
- 5.7 In particolare, in base a quanto comunicato relativamente all'anno 2021, le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dal conto

PPE un importo complessivo di circa 799,7 milioni di euro, comprensivi delle erogazioni relative al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.

- 5.8 Con la medesima comunicazione 30 novembre 2022, sono stati inoltre evidenziati importi, che le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa, per un totale di circa 8,8 milioni di euro relativi a rettifiche inerenti ad anni precedenti al 2021.
- 5.9 Il gettito complessivo, pari a circa 808,5 milioni di euro, da recuperare presso i clienti finali nel corso del 2023 è stato ridefinito tenendo conto:
- del residuo di gettito da restituire ai clienti finali derivante dall'applicazione, nel corso del 2022, dell'elemento *PPE*¹ ed inerente la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica per gli anni 2020 e antecedenti, pari a circa 0,6 milioni di euro;
 - di quanto già recuperato presso i clienti finali nel corso del 2022 mediante l'applicazione dell'elemento *PPE*², pari a circa 717,7 milioni di euro, importo che risente anche degli interventi straordinari di mitigazione della spesa dei clienti finali effettuati in occasione degli aggiornamenti del terzo e quarto trimestre 2022⁹.
- 5.10 Alla luce di quanto evidenziato ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un avanzo di gettito pari a circa 90,2 milioni di euro da recuperare, entro dicembre 2023, presso i clienti finali che comprendono, oltre ai clienti serviti in maggior tutela, anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele gradualistiche destinato alle microimprese, come richiamato al precedente punto 5.3. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento *PPE*¹ di cui al precedente punto 5.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2022

- 5.11 Con riferimento all'anno 2022, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel corso del medesimo anno per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.12 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2022 è stata fatta sulla base

⁹ In particolare, il dimensionamento dell'elemento *PPE*² del corrispettivo *PPE* operato con la deliberazione 30 giugno 2022, 297/2022/R/eel e la deliberazione 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel al fine di mitigare il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali in esito al continuo aumento dei prezzi dell'energia registrato nel corso del 2022, ha determinato che la necessità di gettito relativa all'anno 2021 sia completamente coperta entro la fine del 2023. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni tecniche allegatale alle predette deliberazioni.

dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica acquistata.

- 5.13 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi¹⁰ relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 5.14 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 5.15 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2022, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2022 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.16 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un ammontare di gettito da recuperare presso i clienti finali a oggi quantificabile in circa +659,1 milioni di euro. In particolare, tale scostamento è imputabile per lo più a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela (+630,6 milioni di euro) e, in minor misura, a costi di dispacciamento superiori ai ricavi conseguiti (circa +28,5 milioni di euro).
- 5.17 L'ammontare di cui al precedente punto 5.17 è ascrivibile, oltre che ai valori di consuntivo del PUN, attestati su livelli relativi ai primi tre trimestri del 2022 ben superiori alle stime effettuate in corso d'anno dall'Autorità, anche all'intervento straordinario effettuato in occasione dell'aggiornamento del quarto trimestre 2022 con la deliberazione 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel, che ha disposto, al fine di mitigare l'impatto della spesa sui clienti finali, di mantenere l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE* pari a quella del trimestre precedente. Nel corso del quarto trimestre 2022, la presenza di valori di consuntivo del PUN più bassi rispetto alle stime effettuate dall'Autorità ha comportato comunque una riduzione dell'ammontare di perequazione rispetto a quanto inizialmente stimato a settembre.

¹⁰ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- 5.18 E' opportuno sottolineare come la stima di detto scostamento potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2023, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2022.
- 5.19 Lo scostamento osservato dovrà essere recuperato entro il mese di dicembre del 2023 presso tutti i clienti finali che comprendono, oltre ai clienti serviti in maggior tutela, anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutela graduale destinato alle microimprese, come richiamato al precedente punto 5.3. Tali importi concorrono alla determinazione dell'elemento PPE^2 di cui al punto 5.2, lettera b)..

Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023

- 5.20 In esito a quanto sopra, l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a definire, con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023, il valore degli elementi del corrispettivo PPE pari a 3,465 c€/kWh – prevedendo quindi che:
- a) il valore dell'elemento PPE^1 sia mantenuto pari a 0,417 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell'elemento PPE^2 sia mantenuto pari a 3,048 centesimi di euro/kWh nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all'energia degli ultimi mesi del 2022.

6. Modalità di gestione per gli esercenti la maggior tutela dei versamenti alla Cassa del corrispettivo PPE

- 6.1 Come richiamato al precedente punto 5.17, la deliberazione 463/2022/R/eel ha, tra l'altro disposto che:
- i. l'aliquota di recupero compresa nell'elemento PE fosse mantenuta invariata rispetto a quella fissata per il terzo trimestre 2022;
 - ii. l'ammontare non recuperato derivante dal predetto intervento concorresse alla determinazione dell'ammontare di perequazione da raccogliere presso i clienti finali nel corso del 2023;
 - iii. la Cassa eroghi agli esercenti la maggior tutela un ammontare pari alla migliore stima dell'importo di recupero come risultante alla fine del terzo trimestre;
 - iv. con successivo provvedimento venissero date indicazioni alla Cassa circa le modalità attuative per procedere ai versamenti di cui al precedente punto.
- 6.2 Successivamente, con la deliberazione 558/2022/R/eel, l'Autorità ha quantificato l'importo di cui al precedente punto 6.1, lettera iii, in misura pari a 775 milioni di euro e ne ha definito le modalità di erogazione, da parte della Cassa a favore degli esercenti la maggior tutela, prevedendo, tra l'altro che:

- i. l'ammontare spettante a ciascun esercente sia regolato, unitamente agli importi della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2021, secondo le tempistiche previste al comma 32.5 del TIV;
 - ii. nell'ambito dell'aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela per il primo trimestre 2023 e della determinazione del corrispettivo *PPE* applicato ai clienti finali, siano definite le modalità e le tempistiche per il reintegro, da parte degli esercenti la maggior tutela, dell'importo da recuperare ricevuto ai sensi della medesima delibera.
- 6.3 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica, è stata quantificata la prima stima relativa alla perequazione dei costi di approvvigionamento ascrivibile all'anno 2022 - pari a quanto indicato al punto 5.16 - che risulta quindi inferiore all'ammontare quantificato con la deliberazione 558/2022/R/eel e già erogato agli esercenti la maggior tutela.
- 6.4 Alla luce di quanto sopra evidenziato, con il provvedimento connesso alla presente relazione si è quindi proceduto a:
- a) adeguare le modalità di gestione del gettito derivante dall'applicazione dell'elemento *PPE*² al fine di prevederne l'obbligo di versamento alla Cassa secondo tempistiche in linea con quanto a oggi previsto dal TIV;
 - b) prevedere che, a valle della quantificazione definitiva da parte dell'Autorità della stima degli importi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2022, che avverrà in occasione dell'aggiornamento del secondo trimestre 2023, gli esercenti la maggior tutela siano tenuti a versare alla Cassa la differenza tra gli importi loro erogati ai sensi della deliberazione 558/2022/R/eel e la predetta stima, secondo una quota parte determinata con i medesimi criteri definiti ai sensi di tale deliberazione;
 - c) stabilire che, in sede di liquidazione degli importi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2022 - che avverrà alla fine dell'anno 2023 - la Cassa tenga conto del valore netto derivante dagli importi già percepiti ai sensi della deliberazione 558/2022/R/eel e degli importi versati di cui alla precedente lettera b).

29 dicembre 2022

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele del Consumatore di Energia

Marta Chicca